

***Nuovi criteri di valutazione
del bilancio d'esercizio
(art. 2426 del codice civile)***

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**REGOLA PROCEDURALE****Dai bilanci 2016:**

- i crediti;
- i debiti;
- i titoli;

devono essere valutati con il criterio del **costo ammortizzato**, come prevede il nuovo art. 2426 del codice civile riformulato dal D.Lgs. 139/2015, di recepimento della direttiva 34/2013.

Pertanto, in alcuni casi:

- i titoli (di debito) non saranno più valutati al costo di acquisto;
- i crediti non più solo al valore di presumibile realizzo;
- i debiti non più al valore nominale;

possibilità che, tuttavia, rimane per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**REGOLA PROCEDURALE**

Dai bilanci 2016 -> per gli **strumenti finanziari derivati** l'Oic 31 prevede che le perdite, se probabili, devono essere evidenziate nel bilancio tramite l'accantonamento a un fondo.

Il D.Lgs. 139/2015, invece, ne richiede l'iscrizione al *fair value*, creando una nuova voce:

- tra le immobilizzazioni finanziarie (voce BIII 4);
- tra l'attivo circolante (voce CIII 5);
- tra le passività:
 - nei fondi -> per rischi e oneri (voce B3);
 - e:
 - nel patrimonio netto -> una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

nonché, nel conto economico:

- una voce specifica tra le rivalutazioni le svalutazioni (voci D18 e D19).

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio

COSTO AMMORTIZZATO

**Criterio del
costo
ammortizzato**



Regola -> Valore a cui la grandezza è stata valutata al momento della rilevazione iniziale:

- al netto dei **rimborsi di capitale**;
- aumentato o diminuito dall'**ammortamento complessivo**;

utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza;

e:

dedotta qualsiasi *riduzione* (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**COSTO AMMORTIZZATO**

**Criterio del
costo
ammortizzato**



- Finalità ->** criterio che consente di pervenire ad una migliore rappresentazione:
- delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste interessate;
 - prevedendo la rilevazione degli interessi (sia attivi, sia passivi) con riferimento:
 - al tasso di rendimento effettivo dell'operazione;
e, quindi:
 - non in relazione a quello nominale.

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO****Crediti e debiti**

I **crediti** e i **debiti** devono necessariamente essere rilevati nel bilancio d'esercizio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo in considerazione, per quanto riguarda i crediti, del **valore di presumibile realizzo**.

Per disposto normativo è necessario che la valutazione venga effettuata tenendo conto anche del **fattore temporale**.

Ne deriva che sussiste la necessità di “attualizzare” i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (*o producono interessi secondo un tasso inferiore a quello di mercato*). L'attualizzazione **può non essere applicata** se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato (bozza Oic 15 e Oic 19).

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO****Titoli**

Le **immobilizzazioni costituite da titoli** devono risultare rilevate nel bilancio d'esercizio applicando il criterio del **costo ammortizzato**, se, ovviamente, applicabile -> Il metodo deve essere adottato solamente nell'ipotesi in cui le specifiche caratteristiche del titolo lo consentano.

L'onere di considerare il **fattore temporale** non è stato esteso alla valutazione dei titoli nel presupposto che, essendo costituiti da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, producono, di norma, interessi che risultano in linea con quelli di mercato.

**Disaggio e aggio
su prestiti**

Il **disaggio e l'aggio su prestiti** devono essere rilevati secondo il **criterio stabilito per i crediti e debiti (costo ammortizzato)** -> Non devono essere evidenziati nelle **voci "ratei e risconti" attivi e passivi**.

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO**

**Deroghe a
criteri di
valutazione**

Norma transitoria -> le nuove disposizioni non sono applicabili alle componenti delle **voci inerenti a titoli, crediti e debiti, riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.**

Le **società che redigono il bilancio in forma abbreviata**, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 del codice civile, possono procedere ad iscrivere:

- i titoli al costo di acquisto;
- i crediti al valore di presumibile realizzo;
- i debiti al valore nominale.

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO**

Il **costo ammortizzato** di un'attività o passività finanziaria è dato da:

Valore di iscrizione iniziale

+/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento calcolato in base al tasso di interesse effettivo

- svalutazioni durature**
 - rimborsi di capitale**
-

Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che rende il valore attuale del flusso di pagamenti atteso fino alla scadenza o fino alla prossima valutazione, basata sul prezzo di mercato, esattamente uguale al valore contabile corrente.

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO**

L'**amortised cost** è calcolato attraverso la determinazione del tasso effettivo IRR (**Internal Rate of Return**), che sconta esattamente, all'origine, i futuri flussi di cassa contrattuali del finanziamento al netto di tutti i costi di transazione direttamente attribuibili. L'obiettivo è giungere alla determinazione di un interesse che rappresenti il rendimento economico effettivo dell'investimento.

Seguendo la *ratio* dello IAS 39, il **costo ammortizzato** non differisce dal costo storico quando il valore di iscrizione iniziale e il valore di rimborso coincidono e gli interessi sono costanti lungo tutto il periodo; in questo caso il tasso di interesse incassato/pagato e quello nominale coincidono.

Quando invece, **valore iniziale e valore di rimborso sono diversi e/o gli interessi non sono costanti lungo tutto il periodo** (2% primo anno, 3% secondo anno, ecc.) l'interesse nominale e interesse effettivo divergono, l'applicazione del costo ammortizzato porta a determinare un valore di iscrizione in bilancio diverso da quello del costo storico (per i titoli) o del valore nominale (per i crediti/debiti).

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO**

Esempio: acquisto di obbligazioni, detenute fino a scadenza, del valore nominale di € 100.000, ad un prezzo di € 104.000 (spese di commissione € 1.000). Si suppone che le obbligazioni scadano dopo 3 anni, ad un tasso di rendimento annuale del 7%, con cedole annuali.

Come prima cosa andrà calcolato il tasso di interesse effettivo, ovvero quel tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario

La **formula del TIR** è la seguente:

$$\text{VAN} = CF + CF/(1+i) + CF/(1+i)^2 + \dots + CF/(1+i)^n$$

Applicando tale formula all'esempio appena fatto, risulta un tasso di interesse effettivo pari a 5,16% rispetto al tasso nominale del 7%. A questo punto è utile un confronto con il piano di ammortamento che tenga conto degli interessi effettivi maturati sull'attività finanziaria rispetto agli interessi incassati.

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio**APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO**

<i>Data</i>	<i>Interessi incassati</i>	<i>Interessi effettivi</i>	<i>Differenza</i>	<i>Capitale residuo</i>
31/12/n	0	0	0	105.000
31/12/n+1	7.000	5.416	1.584	103.416
31/12/n+2	7.000	5.335	1.665	101.751
31/12/n+3	7.000	5.249	1.751	100.000
Totali	21.000	16.000	5.000	

Chiaramente gli interessi incassati superano gli interessi effettivi, dato che il tasso di interesse nominale supera quello effettivo. In questo caso la società, al momento dell'incasso degli interessi, sta incassando anche parte del capitale versato.

Come si può vedere dalla tabella, la differenza complessiva tra i due valori ammonta a € 5.000, che è pari alla differenza tra il valore iniziale del capitale (€ 105.000) e il valore nominale dell'obbligazione (€ 100.000), che rappresenta il capitale residuo alla fine del periodo di vita dello strumento finanziario.

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio

In questo caso le registrazioni contabili saranno le seguenti:

	<i>Tipologia</i>	<i>Nome conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
B) III - 3)	P	Obbligazioni HTM	105.000	
C) IV - 1)	P	Banca c/c		105.000

Si procederà quindi, alla fine di ciascun esercizio a contabilizzare gli interessi effettivi, con imputazione al conto “interessi attivi” solo per la parte calcolata con l'interesse effettivo e a riduzione del conto “obbligazioni” per la differenza, considerata come rimborso del capitale versato:

	<i>Tipologia</i>	<i>Nome conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C) IV - 1)	P	Banca c/c	7.000	
C) - 17)	E	Interessi attivi		5.416,43
B) III - 3)	P	Obbligazioni HTM		1.583,57

Nuovi criteri di valutazione del bilancio d'esercizio

Con l'utilizzo del criterio del costo, precedentemente previsto come criterio di valutazione base del codice civile, si sarebbero contabilizzati gli interessi calcolati in base al tasso di interesse nominale del 7%, senza ridurre il conto patrimoniale “obbligazioni HTM” se non alla scadenza dello strumento finanziario:

	<i>Tipologia</i>	<i>Nome conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
C) IV - 1)	P	Banca c/c	7.000	
C) - 17)	E	Interessi attivi		7.000

In bilancio, in base al criterio del costo ammortizzato, il valore del conto patrimoniale “obbligazioni HTM” verrà per ciascun anno ridotto della quota di capitale rimborsata:

N	N+1	N+2	N+3
105.000	103.416,43	101.751,16	0

A conto economico verranno rilevati solo gli interessi effettivi incassati:

N	N+1	N+2	N+3
0	5.416,43	5.334,74	5.248,84